

ALLEGATO 2 alla circolare: Autorizzazioni al lavoro agile fino al 31 dicembre 2020 – Aggiornamento circolare prot. n. 385667 del 09/09/2020 e istruzioni operative prot. n. 387176 del 11/09/2020

Precisazioni sulle situazioni di priorità nell'accesso al lavoro agile

Lavoratori fragili

Sono "lavoratori fragili" i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La condizione di fragilità deve essere attestata dal Medico di Medicina Preventiva e tale attestazione va trasmessa all'Ufficio PTA e-mail assenze.pta@unipd.it.

Allo stesso indirizzo va trasmessa la certificazione di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario.

Le informazioni rilevate dal Servizio di Medicina Preventiva (sospetti contatti stretti e contatti stretti) sono trasmesse direttamente all'Area Risorse Umane per cui non sono necessarie ulteriori comunicazioni da parte del dipendente.

Quarantena del figlio convivente

Il genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. **Analoga disposizione si applica anche se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.**

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Per i periodi di congedo di cui sopra è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui sopra, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle agevolazioni di cui sopra.

Tutte le disposizioni indicate si applicano anche ai genitori affidatari.

La richiesta di usufruire di quanto previsto dalla normativa in oggetto dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- *Lavoro agile*: invio al proprio Responsabile e all'e-mail welfare@unipd.it del documento rilasciato dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente relativo alla quarantena del figlio con richiesta delle singole giornate di lavoro agile nella procedura gebes. La struttura, in questi casi, può escludere tale dipendente dalla base dei conteggi del lavoro in presenza.
- *Congedo straordinario*: inoltra all'e-mail assenze.pta@unipd.it del modulo reperibile al link www.unipd.it/ufficiopta-presenze-assenze – moduli, allegando il documento rilasciato dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente relativo alla quarantena del figlio. La firma autografa del dipendente è sostituita dall'invio del modulo tramite posta elettronica istituzionale, e il visto del Responsabile è acquisito tramite e-mail.